

Martedì 13 novembre 2001

12. Servizi d'interesse generale in Europa

A5-0361/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «I servizi d'interesse generale in Europa» (COM(2000) 580 – C5-0399/2001 – 2001/2157(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 580 – C5-0399/2001),
 - visto l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sull'accesso ai servizi d'interesse economico generale,
 - visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 81, paragrafo 3, 86, 87, 88 e 295 del trattato CE,
 - viste le sue precedenti risoluzioni in materia e in particolare le risoluzioni del 17 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM(1996) 443 – C4-0507/1996)⁽¹⁾ e del 18 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (SEC(1999) 404 – C5-0102/2000 – 2000/2065(COS))⁽²⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza sui servizi di interesse generale e la dichiarazione relativa ai servizi d'interesse economico generale dell'11 dicembre 2000,
 - vista l'audizione organizzata su questo tema dalla commissione per i problemi economici e monetari il 6 marzo 2001,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0361/2001),
- A. considerando che i servizi d'interesse generale vanno considerati parte del modello sociale europeo,
- B. considerando che per il cittadino-utente la politica di liberalizzazione dei vari servizi d'interesse generale può avere incidenze sia positive che negative, e che tale politica necessita pertanto di una valutazione precisa e comparativa della qualità dei servizi prestati, prima di dare avvio a nuove tappe di liberalizzazione,
- C. considerando che secondo l'articolo 16 del trattato CE i servizi d'interesse generale in Europa occupano un posto importante nell'ambito dei valori comuni dell'Unione e svolgono un ruolo essenziale nella promozione della coesione sociale e territoriale,
- D. considerando che, a norma dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
- E. considerando che alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, comma 2 del trattato CE, in talune condizioni rigorosamente definite da disposizioni comunitarie, incombe agli Stati membri e alle loro autorità locali determinare quali servizi siano d'interesse economico generale, nonché il modo di gestione adeguato,
- F. considerando che lo sviluppo del mercato interno ha portato a una concorrenza più serrata tra imprese pubbliche e private e che pertanto è importante e giusto che le regole di concorrenza siano applicate in maniera equa ed efficace,

⁽¹⁾ GU C 14 del 19.1.1998, pag. 74.

⁽²⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 238.

Martedì 13 novembre 2001

- G. considerando che le sentenze della Corte di giustizia europea «Corbeau» del 9 maggio 1993 e «Comune di Almelo» del 17 aprile 1994 precisano le condizioni in cui taluni diritti esclusivi accordati a un servizio di interesse generale possono sottrarsi alle regole di concorrenza,
- H. considerando che ai sensi dell'articolo 295 del trattato CE l'Unione europea è tenuta a restare neutrale nei confronti delle forme di proprietà,
- I. considerando che le imprese pubbliche come pure le imprese cui vengono riconosciuti diritti speciali o esclusivi in base all'articolo 86, paragrafo 1 del trattato CE o che sono incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale in base all'articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE, costituiscono un fattore economico essenziale nella Comunità e negli Stati membri,
- J. considerando che l'introduzione della moneta unica europea e la crescente globalizzazione richiedono anche in futuro un'applicazione uniforme nell'Unione europea del diritto della concorrenza, onde impedire o eliminare distorsioni concorrenziali transfrontaliere,
- K. considerando che la definizione e l'articolazione dei servizi d'interesse generale in Europa restano sostanzialmente riservate a un livello di autorità appropriato, con contestuale rispetto di un diritto unitario di sovvenzione, assicurato con verifica da parte della Commissione sotto il controllo della Corte di giustizia della Comunità europee;
- L. considerando che uno sviluppo dei servizi d'interesse comune sulla base del modello dell'economia sociale di mercato deve costituire un elemento essenziale della politica economica, finanziaria e sociale europea,
- M. considerando che il rispetto dei servizi di interesse generale nei paesi candidati all'adesione, ivi compresi i relativi processi di sviluppo, è importante e se ne deve tener conto nell'ambito dei negoziati di adesione,
- N. considerando la necessità di rivolgere una particolare attenzione alla situazione specifica delle aree rurali (regioni socialmente arretrate, posizione periferica, ...),

I. *Concezione dei servizi d'interesse generale nell'Unione europea*

1. prende atto della comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale e concorda con quest'ultima sul fatto che «la decisione su ciò che debba essere considerato servizio d'interesse generale e come debba essere gestito va innanzitutto presa a livello locale» e che i cittadini europei debbano ricevere servizi di qualità a prezzi accessibili, e gratuitamente se lo richiedono le condizioni sociali;
2. chiede alla Commissione di elaborare al più presto una valutazione precisa e comparativa dell'impatto effettivo della politica di liberalizzazione dei servizi d'interesse generale, prima di dare avvio a nuove fasi di liberalizzazione;
3. approva l'opzione della Commissione perché il processo di Cardiff costituisca un quadro di valutazione regolare del funzionamento dei servizi di interesse generale nel mercato unico;
4. rileva che i servizi di interesse economico generale debbono garantire la parità di accesso nonché la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità, l'alta qualità e la responsabilità democratica;
5. appoggia l'obiettivo comune dei capi di Stato e di governo e della Commissione di provvedere a una maggiore prevedibilità e certezza del diritto nell'applicazione del diritto della concorrenza relativo ai servizi d'interesse generale;
6. chiede al Consiglio europeo di Laeken di appoggiare, di fronte alla Commissione, la proposta di direttiva quadro avanzata dal Parlamento e concernente gli obiettivi e le modalità di organizzazione dei servizi di interesse generale sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, per dar vita a un quadro giuridico atto a garantire la messa a disposizione dei servizi di interesse generale per i cittadini, con specifico riferimento all'articolo 16 del trattato CE;

Martedì 13 novembre 2001

7. si attende che nella direttiva quadro la Commissione definisca i principi comunitari che sottendono l'esistenza dei servizi di interesse generale, all'opportuno livello di sussidiarietà, iscriva e definisca i principi comunitari di una normativa democratica e trasparente, garantisca la partecipazione attiva dei cittadini e degli utenti al processo di definizione, valutazione e sviluppo dei servizi e istituzionalizzi un metodo comune di valutazione pluralista;
8. invita la Commissione a garantire la coerenza tra i principi definiti nella direttiva quadro e i testi settoriali già approvati;
9. nota che, dopo una prima fase di attuazione del mercato interno, fase non ancora compiuta, con conseguente apertura delle reti nazionali alla concorrenza, l'Unione entra in una seconda fase in cui lo sviluppo degli scambi transfrontalieri, la formazione di operatori e la costituzione di reti transeuropee richiedono la definizione di competenze e di responsabilità a livello comunitario per i settori d'interesse generale;
10. ricorda che il Consiglio europeo riunito a Lisbona ha proclamato l'obiettivo di fare dell'Unione europea l'economia più dinamica del mondo e constata che ciò presuppone forze innovative e il giusto riconoscimento alla ricchezza di idee di tutti gli operatori economici;
11. riconosce che è opportuno e necessario un efficace controllo degli aiuti, in funzione tuttavia delle esigenze e delle caratteristiche dei servizi d'interesse generale;
12. rileva che all'Unione europea spetta unicamente di vigilare sugli abusi qualora vi sia stata violazione grave della concorrenza leale garantita ai cittadini dell'Unione nell'intero territorio dell'UE, e con contestuali effetti transfrontalieri;
13. ritiene che le organizzazioni senza scopo di lucro quali organizzazioni della società civile (lavoro con volontari, nessuna finalità lucrativa, forma organizzativa vicina ai cittadini, nessun proprietario) costituiscono il terzo pilastro insieme al mercato e allo Stato e sottolinea la rilevanza dell'iniziativa personale dei cittadini;
14. sottolinea inoltre che non è decisivo stabilire chi fornisca i servizi d'interesse generale, bensì che venga migliorata la qualità, mantenuta la responsabilità, l'accessibilità e lo sviluppo sostenibile e che l'aggiudicazione sia subordinata ai criteri dell'efficienza, della garanzia dell'approvvigionamento e della continuità e approva che la Commissione abbia annunciato di non voler entrare nel merito della questione se le imprese responsabili della prestazione di servizi d'interesse generale debbano avere natura pubblica o privata;
15. constata che i Trattati europei soddisfano entrambi gli obiettivi, in quanto da un lato obbligano l'Unione e gli Stati membri a una politica di concorrenza equa e dall'altro sottolineano la necessità di garantire l'accesso ai servizi d'interesse generale;
16. constata che per servizi d'interesse generale si intendono normalmente quei servizi che sono importanti per condurre una vita normale, vale a dire ad esempio servizi operanti nei settori dei trasporti, delle poste, delle telecomunicazioni, dell'istruzione, degli ospedali, i servizi sociali, di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, dell'approvvigionamento idrico e di energia, soprattutto elettrica;
17. parte dal presupposto che la politica della Commissione in materia di concorrenza rispetti l'articolo 151 del trattato CE e che l'Unione europea faccia quanto in suo potere per tener conto degli interessi culturali degli Stati membri, delle specificità del settore culturale e della sua diversità, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
18. ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 del trattato CE, incombe alla Comunità e agli Stati membri definire le missioni nonché l'attuazione dei servizi di interesse economico generale, e pertanto di imporre ai prestatori, siano essi statali o privati, l'obbligo di prestare determinati servizi, in condizioni che consentano loro di compiere la propria missione;
19. sottolinea che i servizi di interesse generale devono essere forniti a condizioni sicure (elevata qualità, copertura territoriale, prezzo ottimale, equilibrio sociale e stabilità duratura degli approvvigionamenti);
20. sottolinea che in un ambito di concorrenza leale è possibile fornire numerosi servizi d'interesse generale ed evidenzia che in materia le imprese private e quelle pubbliche devono avere un trattamento sostanzialmente uguale;

Martedì 13 novembre 2001

21. ritiene che la corresponsabilità di operatori privati e pubblici per i servizi di interesse generale debba essere precisata anche nel quadro del lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese iscritto nell'Agenda sociale europea decisa a Nizza;
22. rileva che i servizi d'interesse generale possono essere forniti nel modo migliore, con vantaggio dei cittadini, se sono definiti in modo pubblico e chiaro e se vanno rispettati criteri di economicità; qualora detti servizi corrispondano ad attività economiche, occorre offrire al numero maggiore possibile di offerenti la possibilità di adempiere gli obblighi connessi alla fornitura in un regime concorrenziale;
23. constata che nella misura in cui i pubblici poteri negli Stati membri impongono degli obblighi di servizi alle imprese e accordano compensazioni finanziarie provenienti da entrate fiscali in contropartita degli obblighi imposti, ciò non costituisce una agevolazione, purché tali sovvenzioni non siano superiori alla compensazione dell'onere richiesto dai pubblici poteri;
24. si felicita che la Commissione intervenga in favore di servizi d'interesse generale quanto più estesi possibile e nell'attuazione di questo obiettivo rispetti il principio di sussidiarietà e la libertà degli Stati membri, a determinate condizioni, di definire e controllare i servizi d'interesse generale;
25. segnala che le autorità locali devono mantenere la libertà di scelta della modalità di gestione dei servizi d'interesse generale, di cui sono responsabili in virtù delle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati membri, e che tale libertà comprende il diritto di ricorrere alla gestione diretta o a una gestione delegata di tali servizi; sottolinea tuttavia che, qualora un'autorità locale decida di delegare la gestione dei servizi d'interesse generale di cui è responsabile, essa è tenuta a ricorrere sistematicamente a una messa in concorrenza a norma del diritto comunitario; sottolinea altresì che gli enti che gestiscono i servizi d'interesse generale mediante una gestione diretta non devono essere in grado di conquistare mercati esterni al di fuori della loro sfera di attività territoriale ma che ciò non deve ostacolare l'intercomunalità;
26. approva la constatazione della Commissione che i servizi d'interesse economico, sociale e regionale generale devono essere forniti nell'Unione europea anche quando il mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo;
27. condivide il punto di vista della Commissione che per l'esecuzione di questi obblighi inerenti al pubblico servizio la concessione di diritti speciali o esclusivi può conciliarsi anche con il diritto della concorrenza, come pure possono essere disposti meccanismi di finanziamento per l'esecuzione di obblighi supplementari;
28. concorda con la Commissione che i cosiddetti «servizi non lucrativi», che sono soprattutto prerogative sovrane degli Stati membri e delle loro autorità locali, quali ad esempio la sicurezza interna ed esterna, l'amministrazione della giustizia e la cura delle relazioni esterne, non sono soggetti al diritto comunitario in materia di concorrenza;
29. sostiene la Commissione nella sua posizione volta ad escludere dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di mercato interno anche servizi quali l'istruzione nazionale, la sanità pubblica e i regimi di base di previdenza sociale obbligatori, le attività dei pubblici poteri, come gli organismi di controllo dello spazio aereo e di sorveglianza dell'inquinamento marittimo e i servizi forniti da enti non a scopo di lucro, soprattutto da organizzazioni a finalità sociale, caritativa o culturale;
30. sottolinea che, in materia di prestazione di servizi d'interesse generale, accanto al problema della neutralità concorrenziale, in particolare l'efficacia economica, sociale e ambientale, la qualità, il finanziamento e la sua trasparenza, l'affidabilità e il controllo della prestazione, a vantaggio dei cittadini, degli utenti e dei contribuenti devono costituire criteri determinanti per la prestazione di tali servizi;
31. presume che nel quadro delle ulteriori consultazioni la Commissione specificherà con maggiore precisione le questioni in sospeso in materia di chiarezza giuridica e campi di applicazione della legislazione europea sulla concorrenza, tramite casi emblematici, orientamenti e comunicazioni, nonché con proposte di regolamenti riguardanti esenzioni;

Martedì 13 novembre 2001

32. ritiene che, nel quadro dei negoziati OMC, la Commissione debba chiedere chiarimenti in merito a talune disposizioni dell'accordo sui servizi (AGCS), allo scopo di precisare che le regole dell'OMC non pregiudicano il diritto degli Stati membri di regolamentare i servizi d'interesse generale e di intervenire in tale settore;

II. Azioni da condurre a livello europeo

33. ribadisce quanto asserito dalla Commissione sui principi di neutralità, libertà di definizione e proporzionalità e sottolinea che in base a tali principi gli Stati membri sono liberi di definire i compiti e le modalità di gestione dei servizi d'interesse economico generale, e che spetta alla Commissione la responsabilità di vigilare sul rispetto delle norme del mercato interno e della concorrenza;

34. appoggia le richieste del Consiglio di Nizza che l'applicazione delle norme del mercato interno e della concorrenza deve consentire ai servizi d'interesse economico generale di adempiere i loro compiti in condizioni di certezza del diritto e di vitalità economica;

35. ritiene che, visti i risultati positivi e i problemi della liberalizzazione di importanti settori dei servizi nel quadro del programma per il mercato interno, sia necessario valutare meglio l'impatto sulla coesione sociale e territoriale prima di decidere, se del caso, di proseguire la liberalizzazione avviata nei settori dei trasporti, dell'elettricità, del gas e delle poste;

36. ritiene che la progressiva liberalizzazione dei settori dei servizi nell'Unione europea debba essere accompagnata dal mantenimento del servizio universale;

37. rileva che le imprese pubbliche e private devono avere uguale accesso alla fornitura di servizi d'interesse generale ovunque ciò non sia espressamente escluso da norme nazionali; sottolinea l'importanza della concorrenza e della valutazione dell'efficienza economica, per esempio con il «benchmarking», per una fornitura ottimale dei servizi;

38. sottolinea che il rispetto della scelta e dei criteri dei sistemi di interesse generale richiede una funzione di governo più democratica: legislazione in codecisione, applicazione da parte della Commissione sotto il controllo del Parlamento europeo;

39. sottolinea che nel quadro del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, gli enti regionali e locali sono liberi di definire e scegliere i servizi che desiderano;

40. chiede alla Commissione di precisare, ai fini di una maggiore chiarezza del diritto, in quali casi il commercio intracomunitario non sia interessato (portata locale) e di migliorare la trasparenza della struttura decisionale mediante una procedura di controllo scaglionata e chiede alla Commissione di decidere più rapidamente su casi standard e su ricorsi semplici, in modo da garantire una maggiore trasparenza e certezza del diritto;

41. si compiace vivamente che la Commissione negli scorsi mesi abbia precisato e ulteriormente sviluppato i suoi precedenti orientamenti mediante regolamenti e in tal modo abbia fatto più chiarezza tra l'altro per quanto riguarda gli aiuti alle piccole e medie imprese, la regola «de minimis» e gli aiuti alla formazione e alla tutela ambientale, e sottolinea che gli aiuti alle imprese private e pubbliche sono ammissibili solo a condizioni molto rigorose;

42. chiede alla Commissione di chiarire come sia possibile distinguere tra attività economiche e non economiche e che cosa si debba intendere a livello teorico per «controllo di errori manifesti» in relazione alla «valutazione di proporzionalità» a livello operativo; sottolinea che le regole di concorrenza non si applicano in nessun caso alle attività non economiche;

43. auspica che la Commissione coordini una valutazione regolare e pluralista del modo in cui vengono assolte le missioni d'interesse generale, in particolare per quanto riguarda il contributo alla coesione sociale e territoriale dell'Unione, la qualità dei servizi, l'accessibilità paritetica nonché prezzi equilibrati e trasparenti;

44. ritiene indispensabile sviluppare procedure di valutazione pluralistiche e in contraddittorio, suggerisce che il Parlamento europeo organizzi il dibattito tra i differenti osservatori esistenti (CES, CDR, organizzazioni del dialogo sociale, associazioni di iniziativa sui servizi di interesse generale e associazioni dei consumatori), chiede che ciò abbia come esito una consultazione prima che le decisioni vengano prese;

Martedì 13 novembre 2001

45. invita la Commissione a elaborare una relazione di valutazione sullo stato e il fabbisogno dei servizi di interesse generale nei paesi candidati all'adesione;

III. Misure da adottare a livello di Stati membri

46. reputa necessario che in futuro a livello degli Stati membri e delle loro suddivisioni (regioni, province e comuni), si ricorra maggiormente alla possibilità di una definizione sotto la propria responsabilità dei servizi d'interesse generale nel rispetto del diritto in materia di concorrenza;

47. sottolinea la competenza dell'Unione europea circa la politica di concorrenza, che risulta ancora più rilevante alla luce delle sfide della moneta comune, del mercato interno europeo, della globalizzazione economica e dello sviluppo tecnologico, ma ritiene necessario un ampio dibattito politico sui limiti della politica di concorrenza quando essa si scontra con altri settori decisionali essenziali a livello dell'UE o a livello nazionale, regionale o locale;

48. è del parere che il controllo complementare degli abusi da parte della Commissione è necessario;

49. è del parere che in una democrazia parlamentare sia necessario presentare in maniera chiara e trasparente ai cittadini e ai contribuenti le strutture, un'analisi costi/efficacia e le alternative concorrenziali sui servizi che possono essere forniti, comprese le implicazioni a lungo termine per la qualità della vita dei cittadini;

50. ritiene che il sovvenzionamento incrociato, dati tutti gli offerenti di servizi d'interesse generale, ponga un problema fondamentale, dato che in tal modo i servizi forniti non possono essere configurati in maniera obiettiva, in funzione della domanda e dei bisogni;

51. ritiene per converso che sia giuridicamente possibile e politicamente opportuno compensare, se del caso mediante entrate fiscali, i sovrapprezzi di servizi che devono essere offerti ai cittadini a condizioni particolarmente vantaggiose, sempre che sia assicurata la trasparenza di tale finanziamento;

52. ritiene che la prossima attuazione della direttiva del 2000 dell'Unione europea sulla trasparenza costituisca lo strumento più idoneo per seguire a livello pubblico il percorso delle sovvenzioni incrociate nelle imprese che forniscono servizi sia sul libero mercato che sulla base di obblighi di servizio pubblico, e quindi realizzare un clima di maggiore chiarezza e lealtà nell'utilizzazione di entrate fiscali e di aiuti di altro genere;

53. sostiene la Commissione nella misura in cui per l'aggiudicazione a terzi privati, anche nei settori imprenditoriali che non sono ancora liberalizzati, le autorità pubbliche conferiscano l'incarico in linea di principio previa gara d'appalto;

54. è del parere che ovunque la fornitura di servizi d'interesse generale possa avvenire in regime di concorrenza, il relativo accesso vada aperto in pari misura alle imprese pubbliche e private; in detto contesto evidenzia il principio di sussidiarietà nella gestione comunale;

55. ritiene che in linea di massima non sia compatibile con il principio della neutralità concorrenziale il fatto che nei settori in cui sono attive imprese sia pubbliche che private, le imprese pubbliche siano esonerate dall'imposta sulla cifra d'affari per determinate attività, quali ad esempio l'erogazione di acqua, gas, elettricità, energia termica o per lo smaltimento dei rifiuti ed è dell'avviso che non sia compatibile con il diritto comunitario un'agevolazione fiscale accordata unilateralmente alle imprese pubbliche e che pertanto sia necessario che la legislazione fiscale preveda in linea di principio la parità di trattamento tra le imprese pubbliche e private;

56. ricorda che, conformemente ai criteri di Copenaghen, anche gli Stati candidati all'adesione non possono favorire arbitrariamente le proprie imprese e dovrebbero mettere a profitto le disposizioni transitorie al fine di riformare lo statuto di tali imprese, di ricostruire servizi d'interesse generale efficienti ed equi e di acquisire la capacità di far fronte alla pressione concorrenziale generale;

57. sottolinea che gli obblighi fondamentali delle autorità pubbliche in ordine a gare di appalto corrette e adeguate in conformità con le disposizioni legislative a livello europeo e degli Stati membri possono costituire uno strumento efficace per impedire danni alla concorrenza, che al tempo stesso consente alle autorità pubbliche di definire autonomamente e di controllare le condizioni relative alla qualità, alla disponibilità e agli obblighi ambientali;

Martedì 13 novembre 2001

58. è del parere che la soppressione di monopoli statali non deve avere come conseguenza l'instaurazione di monopoli privati;

59. è del parere che sia gli Stati membri che le loro suddivisioni nel quadro dei diritti di definizione dei servizi d'interesse generale, in particolare nella descrizione delle prestazioni, nelle procedure di gara d'appalto e nel controllo della fornitura dei servizi, debbano disporre di sufficienti diritti di codecisione democratica e di competenze in modo da essere in grado di fornire ai cittadini un'offerta ottimale anche in regime di concorrenza;

IV. Casi settoriali particolari

60. sottolinea che la politica del mercato interno dell'Unione europea ha contribuito in maniera essenziale al miglioramento della qualità, alla riduzione dei prezzi e a una migliore disponibilità a elevato livello tecnologico, come risulta evidente per esempio nel settore delle telecomunicazioni;

61. deplora che la Commissione e gli Stati membri non siano stati capaci di anticipare e gestire in una logica di servizio d'interesse generale l'attribuzione delle licenze UMTS;

62. constata che la Commissione nella sua proposta di direttiva recante modifica delle direttive relative al mercato interno nei settori dell'elettricità e del gas naturale ha messo in chiaro che gli Stati membri sono pienamente liberi sul piano giuridico di determinare importanti servizi d'interesse generale, tra cui rientrano per esempio la tutela di clienti socialmente deboli da qualsiasi interruzione ingiustificata dell'approvvigionamento, la trasparenza delle condizioni contrattuali per i consumatori, meccanismi di arbitrato vantaggiosi, l'approvvigionamento delle regioni periferiche a prezzi adeguati nel senso di una coesione territoriale e sociale, la messa in conto della tutela ambientale nonché il mantenimento e il potenziamento dell'infrastruttura;

63. chiede che agli Stati membri sia fatto obbligo di applicare per le nuove capacità di approvvigionamento le trasparenti procedure di assegnazione definite dalla Commissione europea qualora ciò risulti necessario in relazione allo sviluppo di domanda e offerta nella prospettiva di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

64. chiede alla Commissione di presentare perizie e proposte per garantire nel settore della gestione dei rifiuti la sicurezza dello smaltimento e un riciclaggio ecologicamente sicuro anche senza obblighi di notifica e di cessione e grazie alla creazione di un quadro di economia di mercato;

65. chiede agli Stati membri di valutare, d'intesa con gli organi locali e regionali, se l'apertura del mercato dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque reflue possa essere aperto maggiormente alle imprese private possa contribuire a migliorare il funzionamento di questi servizi;

66. è del parere che anche nel settore idrico occorra puntare al «benchmarking», alla verifica dell'efficienza economica, alla cooperazione e a strutture aziendali efficienti e che prima della liberalizzazione singole misure di apertura limitata del mercato avranno effetti positivi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, struttura dei prezzi e protezione delle falde freatiche e dell'ambiente;

67. è del parere che, nonostante le condizioni specifiche, sia necessario gestire l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque gestiti secondo criteri economici, invita gli Stati membri ad incentivarli e ad esaminare, se del caso, se finora la privatizzazione abbia contribuito ad adeguati miglioramenti nel funzionamento dei servizi idrici interessati;

68. sottolinea che sono necessarie banche e casse di risparmio pubbliche che contribuiscano ai servizi di interesse generale mediante l'accesso universale ad un conto e la fornitura di un servizio capillare alla popolazione per quanto concerne le prestazioni finanziarie nonché agevolino l'accesso delle piccole e medie imprese al credito e promuovano ulteriori attività orientate al bene comune;

69. è del parere che la direttiva sulla trasparenza debba essere trasposta anche nel settore «banche pubbliche», per poter delimitare più chiaramente la missione di servizio pubblico e i costi effettivi dell'esecuzione di tale missione, valutarla dal punto di vista concorrenziale ed eventualmente prevedere delle compensazioni finanziarie;

Martedì 13 novembre 2001

70. è del parere che la comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse pubblico in Europa non apprezzi debitamente l'importanza delle libere associazioni di beneficenza e degli organismi di volontariato che in taluni Stati membri offrono una gamma di servizi d'interesse generale d'ispirazione solidaristica, etico-religiosa, caritatevole o culturale;

71. sottolinea pertanto la necessità di emanare per quanto attiene all'offerta del settore sociale e culturale, rilevante per la società, un'esenzione di gruppo che consenta ai cittadini di poter usufruire in futuro anche di queste offerte a condizioni particolari e a prezzi concorrenziali, e che a tal fine dovrebbero essere impiegate in maniera aperta e trasparente entrate fiscali, purché ciò non determini una massiccia distorsione della concorrenza;

72. si dichiara pertanto favorevole ad escludere in linea generale dai controlli sugli aiuti di Stato e in linea di principio dall'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza al pari delle attività sovrane anche le attività senza scopo di lucro, ad esempio quelle di carattere sociale, culturale e caritatevole, chiedendo che vengano messi a punto a tal fine idonei orientamenti;

73. ritiene necessario, conformemente alla distinzione della Commissione tra attività economiche e non economiche, compilare un catalogo di criteri per stabilire in caso di dubbio a quale valutazione occorra procedere;

74. è del parere che gli organismi pubblici di radiodiffusione nel quadro della loro missione di diritto pubblico non siano assoggettati alle regole di concorrenza dei trattati europei;

75. ritiene che in materia di servizio d'interesse generale, l'audiovisivo — indipendentemente dal tipo di emissioni audiovisive, TV pubblica, TV privata, video streaming, ecc. — e la cultura debbano essere oggetto di un approccio specifico per conseguire obiettivi quali la tutela dei diritti fondamentali e dei principi democratici, il pluralismo, l'accesso di tutti alla cultura e al progresso tecnologico, il diritto di risposta, la diversità culturale e linguistica, la tutela dei consumatori e in particolare dei minori;

76. considera positivamente le conclusioni del colloquio di Lilla del 19-20 luglio 2000 sulla missione del servizio pubblico di radiodiffusione e invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri nell'analisi delle possibili modalità d'applicazione dei principi del protocollo 32 allegato al trattato d'Amsterdam;

77. ribadisce che, nell'ambito di un quadro comunitario che regolamenti i servizi d'interesse generale e ne garantisca la capacità di conseguire i propri obiettivi, spetta agli Stati membri definire, in conformità di detto protocollo, i compiti e il sistema finanziario della radiodiffusione pubblica;

78. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a instaurare, per il servizio pubblico dell'audiovisivo e per le industrie culturali, la certezza giuridica nell'attuazione del diritto della concorrenza;

79. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, a coordinare i loro sforzi per garantire agli utenti e agli operatori dell'audiovisivo e dei mezzi di comunicazione, tramite un quadro normativo chiaro e prevedibile, un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e ai contenuti;

80. sostiene la necessità, per quanto riguarda i mercati dei mezzi di comunicazione e dei contenuti audiovisivi, di un'obiettiva definizione di posizione dominante atta a tener conto della rapida evoluzione di detti mercati e dei correlati rischi di chiusura d'accesso;

81. sottolinea la necessità di mantenere i servizi di interesse generale anche quando gli operatori funzionano eventualmente in un mercato liberalizzato grazie ad autorizzazioni generali e non solo grazie alla concessione di una licenza;

82. ritiene che la valutazione dell'interesse generale nel settore del contenuto audiovisivo e culturale dovrebbe essere oggetto, a livello europeo, di un'approfondita e regolare riflessione politica di alto livello;

83. sottolinea che l'apertura dei mercati dei settori precedentemente in regime di monopolio statale, caldeggiata da tutte le istituzioni dell'Unione europea (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo) deve soddisfare in linea di principio il modello di una concorrenza leale e socialmente sostenibile, che sia vincolata agli interessi dei cittadini e tenga conto delle mutate necessità dei cittadini europei;

Martedì 13 novembre 2001

84. è convinto del fatto che il modello di economia sociale di mercato sia il modello europeo del futuro, che a livello internazionale sarà il primo a rivelarsi sostenibile e duraturo;

85. è del parere che non sia necessaria una modifica dell'articolo 16 del trattato per ottenere una maggiore certezza e chiarezza giuridica nel campo dei servizi d'interesse generale e sostiene a tale proposito la conclusione del Consiglio europeo di Nizza, in base alla quale il campo dei servizi d'interesse economico generale non deve irrigidirsi; sottolinea che in un settore così dinamico come quello dei servizi d'interesse generale un eccesso di regolamentazione toglierebbe in ultima analisi agli operatori opportunità e possibilità di sviluppo, di cui i cittadini e i contribuenti sono i principali beneficiari;

*

* *

86. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché ai parlamenti degli Stati membri.
